

INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

Art. 27 co. 1 lett. i) del D.LGS. n. 286/98 “Trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto”

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Il nulla osta al lavoro può essere richiesto da un soggetto, persona fisica o giuridica italiana o straniera, operante nel territorio Italiano (**azienda appaltante**) che affida lavori in appalto e/o sub-appalto ad una impresa residente o avente sede all'estero (**azienda appaltatrice**) chiamata a svolgere tali lavori in piena autonomia d'impresa e con proprio personale.

In caso di sub-appalto, il **Committente** che ha affidato lavori in appalto alla ditta appaltante, è tenuto a fornire alla medesima apposita dichiarazione con la quale autorizza a sub appaltare i lavori alla ditta straniera appaltatrice.

PER CHI PUO' ESSERE RICHIESTO IL NULLA OSTA:

Il nulla osta può essere richiesto per un gruppo di lavoratori extracomunitari dipendenti e regolarmente retribuiti dalla **ditta appaltatrice**, che siano temporaneamente distaccati in Italia per la realizzazione delle opere o la prestazione di servizi oggetto del contratto di appalto e/o sub-appalto sottoscritto con la ditta appaltante, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile, dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, nonché delle norme internazionali e comunitarie.

I lavoratori dovranno risultare già alle dipendenze della ditta straniera appaltatrice in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza ed in ogni caso con rapporto di lavoro subordinato di periodo non inferiore a quello richiesto per il distacco.

COSA FARE PER OTTENERE IL NULLA OSTA

Ai fini del rilascio del nulla osta è necessario che l'impresa appaltante proceda, preventivamente all'invio delle istanze, a comunicare l'intenzione di avvalersi di personale residente all'estero agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

La stessa trasmette poi telematicamente, attraverso il portale del Ministero dell'Interno, allo Sportello Unico per l'Immigrazione, competente in base al luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa, la domanda di nulla osta, compilando per ciascun lavoratore il **modello M**. Per poter accedere a tale servizio è necessario essere in possesso dell'identità digitale (SPID) come indicato con del Ministero dell'Interno n.3738 del 4 dicembre 2018.

Successivamente all'accoglimento dell'istanza di nulla osta, il richiedente/legale rappresentante dell'azienda o persona munita di apposita procura notarile, verrà convocato allo Sportello per l'Immigrazione per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Lo Sportello Immigrazione trasmette per via telematica, all'atto dell'adozione del nulla osta, il provvedimento alla rappresentanza diplomatico/consolare competente per territorio, dove il lavoratore dovrà recarsi per il ritiro del visto di ingresso in Italia.

PER QUANTO TEMPO SI PUO' RICHIEDERE IL NULLA OSTA

Il nulla osta può essere richiesto a tempo determinato per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere o alla prestazione del servizio oggetto del contratto di appalto e comunque per un tempo non superiore a due anni. La direttiva UE 957 del 2018, recepita in Italia con il D. Lgs. 122/2020, rafforza la tutela dei lavoratori distaccati, laddove la durata massima del distacco superi i 12 mesi (suscettibili di estensione fino a 18 sulla base di una motivazione valida), prevedendo che agli stessi vengano applicate tutte le condizioni di lavoro e occupazione previste dallo stato membro. Nel caso in cui il lavoratore distaccato sia sostituito si dovranno sommare i periodi del distacco dei due lavoratori.

È possibile, in relazione al medesimo contratto di appalto, richiedere la proroga della durata iniziale del nulla osta, in ragione di un prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera (da documentare), tenendo in ogni caso presente che potrà essere concessa nel limite massimi di 4 anni previsti dalla normativa vigente.

Nota bene:

I lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza alla conclusione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto anche nel caso di ultimazione/interruzione anticipata del contratto stesso. Tale permesso di soggiorno non può, infatti, dar luogo alla conversione per lavoro subordinato né tantomeno all'assunzione in Italia per il periodo della sua durata, pena sanzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il nulla osta non può essere utilizzato per impiegare il lavoratore nella realizzazione di un'opera diversa, altro servizio o da committente diverso rispetto a quanto originariamente previsto in sede di presentazione dell'istanza.

Durante il trasferimento, al lavoratore straniero, che manterrà il proprio rapporto di lavoro con la ditta estera, dovrà essere garantito, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2016, lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato dalla società richiedente, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, occorrerà verificare l'esistenza o meno di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore. In assenza di convenzione la ditta appaltatrice dovrà applicare la normativa italiana in materia contributiva e assicurativa provvedendo all'apertura a favore del lavoratore delle relative posizioni INPS e INAIL, nonché CASSA EDILE, limitatamente a tale settore.

Laddove, invece, i rapporti tra i due Paesi siano disciplinati da una Convenzione bilaterale, la ditta appaltatrice dovrà esibire, all'atto della presentazione dell'istanza, l'**attestato di copertura previdenziale (c.d. "certificato di distacco")** rilasciato dall'istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura e del luogo di distacco. In tal caso la società distaccante potrà derogare al principio di territorialità in materia contributiva, continuando a versare i contributi per il lavoratore nello Stato distaccante. Nel caso in cui il distacco risulta non genuino verrà disconosciuto il certificato di distacco.

Relativamente **alla durata del periodo di copertura previdenziale indicato sull'attestato**, si fa presente che laddove la richiesta di nulla osta venga presentata per un termine più ampio, la regolarità della copertura previdenziale dovrà essere aggiornata con un nuovo attestato, a copertura dell'intero periodo.

Maggiori informazioni in materia contributiva e assicurativa sono reperibili sul sito web dell'Inps.

COSA FARE DOPO AVER OTTENUTO IL NULLA OSTA

Una volta arrivato in Italia, **entro otto giorni dall'ingresso**, il lavoratore straniero si deve recare presso lo Sportello Immigrazione della Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e della modulistica necessaria a richiedere il permesso di soggiorno. L'impresa che distacca il lavoratore in Italia ha l'obbligo, a pena di sanzioni, di effettuare la comunicazione preventiva del distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'invio telematico della comunicazione "Uni distacco UE", da effettuarsi entro le 24 ore antecedenti l'inizio del distacco. Eventuali modifiche al distacco vanno comunicate entro 5 giorni (ex art. 10 D. Lgs. 17/07/2016, n.136 "Attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori..."). L'invio della comunicazione di distacco deve essere effettuata tramite il portale "Cliclavoro", previa autenticazione a mezzo SPID.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per una durata pari al periodo di distacco autorizzato con nulla osta. Lo stesso può essere rinnovato in caso di proroga del nulla osta. Si ribadisce che esso non può essere utilizzato dal lavoratore straniero per svolgere altro tipo di attività lavorativa rispetto a quella autorizzata e non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al termine del periodo autorizzato o in caso di ultimazione/interruzione anticipata del contratto d'appalto, il lavoratore DEVE lasciare l'Italia.

PROROGA DEL NULLA OSTA

Il nulla osta può essere prorogato sino al raggiungimento del limite massimo di 4 anni, comprensivi del primo periodo autorizzato.

La richiesta di proroga deve essere presentata in modalità cartacea utilizzando il **mod. Richiesta proroga – mod. 1/I** prima della scadenza del permesso di soggiorno, allo Sportello per l'Immigrazione che ha proceduto al primo rilascio, secondo le seguenti modalità:

- a mano con consegna diretta presso lo Sportello Immigrazione territorialmente competente;
- a mezzo Raccomandata AR al recapito dello Sportello Immigrazione territorialmente competente;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it

LAVORATORI NON COMUNITARI DISTACCATI DA IMPRESE COMUNITARIE

Nel caso in cui i lavoratori da distaccare siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea (ex art. 27 co. 1-bis del D. Lgs. 286/98), non è necessario richiedere il nulla osta al lavoro per il loro trasferimento in Italia, risultando sufficiente che il committente comunichi allo Sportello per l'Immigrazione (sempre attraverso procedura telematica e con la compilazione del **modello M2**) il contratto in base al quale la prestazione di servizi avrà luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare corredata dalla documentazione sotto indicata.

La comunicazione è presentata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e pertanto i lavoratori potranno fare ingresso in Italia senza necessità di visto, se provenienti da un Paese comunitario appartenente all'area Schengen, e presentarsi allo Sportello per l'Immigrazione per la registrazione e la successiva richiesta del permesso di soggiorno.

Anche in questo caso l'impresa che distacca il lavoratore in Italia ha l'obbligo di effettuare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione preventiva del distacco (Uni distacco UE) entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del distacco. Eventuali modifiche al distacco andranno comunicate entro 5 giorni (ex art. 10 D.Lgs. 17/07/2016, n.136 "Attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori").

Nel caso in cui i lavori di appalto dovessero protrarsi oltre quanto originariamente previsto, la comunicazione di distacco dovrà essere rinnovata con le medesime modalità.

Normativa di riferimento

Art. 27 co. 1 lettera i) del D. Dgs. 286/1998

Art. 40 D.P.R. 394/1999

D.Lgs. 136/2016

D.Lgs. 276/2003 – art. 29

Artt. 1655 e 1656 del Codice Civile

Risposta Ministero del lavoro del 03/04/2008 ad interpello di Confindustria

Circolare n. 2198 del 13/05/2008 del Ministero dell'Interno

Circolare congiunta n. 2777 del 14/07/2016 del Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno.

Circolare del Ministero dell'Interno n.3738 del 04/12/2018.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE MODELLO M

PER IL RILASCIO DEL PRIMO NULLA OSTA AL LAVORO:

Documentazione richiesta alla ditta APPALTANTE

- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per ciascuna domanda telematica, nella quale vanno indicati gli estremi;
- n.1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio di ciascuna comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia del documento d'identità del datore di lavoro/legale rappresentante dell'azienda richiedente e, se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Procura notarile in caso di ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte di altra persona delegata;
- copia della comunicazione preventiva inviata alle OO.SS. provinciali di settore (con documentazione che ne attesti l'avvenuta consegna/ricezione) contenente il numero dei lavoratori da trasferire e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto;
- copia del contratto di appalto o sub-appalto tradotto in lingua italiana e legalizzato dall'autorità diplomatico/consolare italiana, contenente tra l'altro (in luogo dell'intero contratto di appalto o di sub appalto può essere presentato anche un estratto, con espressa indicazione dei contenuti sotto indicati):
 1. dettagliate indicazioni sull'oggetto dell'appalto, sia esso determinato ovvero determinabile;
 2. il luogo di esecuzione dei lavori;
 3. la durata del contratto;
 4. i lavoratori da utilizzare;
 5. il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori;
 6. l'indicazione dell'ammontare degli oneri per la sicurezza, nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto;
 7. l'indicazione del nominativo individuato quale responsabile della sicurezza, nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto.
- copia del D.U.V.R.I. per l'unità operativa/cantiere presso il quale saranno impiegati i lavoratori stranieri (timbrato e sottoscritto per presa visione da parte del legale rappresentante della Società appaltatrice);
- nell'ipotesi di sub appalto copia dell'autorizzazione al sub appalto rilasciata dal Committente principale;
- attestato di idoneità dell'alloggio posto a disposizione dei lavoratori che faranno il loro ingresso sul territorio nazionale;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;

- in via collaborativa copia del bilancio e dell'ultima dichiarazione dei redditi della società richiedente;

Documentazione richiesta alla ditta APPALTATRICE

- apposita documentazione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana attestante l'iscrizione della società straniera al corrispondente tribunale/Camera di commercio all'estero;
- copia del bilancio, tradotto in italiano e legalizzato dall'autorità diplomatico/consolare italiana;
- copia del passaporto del legale rappresentante in corso di validità (pagina con i dati anagrafici);
- copia dei passaporti dei lavoratori da trasferire in corso di validità (pagina con i dati anagrafici);
- lettera di distacco della società distaccante – sottoscritta per accettazione da ciascun lavoratore - tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana all'estero secondo il mod. fac-simile pubblicato su questa pagina web;
- attestati di copertura previdenziale (c.d. "certificati di distacco") con l'indicazione del periodo di copertura, a valere per i Paesi disciplinati da convenzioni bilaterali.

PER IL RILASCIO DELLA PROROGA DEL NULLA OSTA

- istanza cartacea di proroga per ciascun lavoratore, con marca da bollo dell'importo di 16,00 euro, secondo il mod. Richiesta proroga mod. 1/I;
- una marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio di ciascun decreto di proroga;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del lavoratore;
- copia del documento identità del richiedente/legale rappresentante dell'azienda;
- relazione sullo stato di avanzamento dei lavori;
- idoneità dell'alloggio messo a disposizione del/dei lavoratore/i;
- ulteriore lettera di distacco della società distaccante estera – sottoscritta per accettazione dal lavoratore – debitamente tradotta in italiano ed asseverata dall'autorità diplomatico consolare italiana;
- attestato di copertura previdenziale (c.d. "certificati di distacco") con l'indicazione del periodo di copertura, a valere per i Paesi disciplinati da convenzioni bilaterali.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE MODELLO M2

Documentazione richiesta alla ditta APPALTANTE

- copia del documento d'identità del datore di lavoro/legale rappresentante o procuratore dell'azienda richiedente e, se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.;
- copia della comunicazione preventiva inviata alle OO.SS. provinciali di settore (con documentazione che ne attesti l'avvenuta consegna/ricezione) contenente il numero dei lavoratori da trasferire e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto;
- copia del contratto di appalto o sub-appalto contenente tra l'altro:
 1. dettagliate indicazioni in merito all'oggetto dell'appalto;

2. luogo di esecuzione dei lavori;
 3. durata del contratto;
 4. lavoratori da utilizzare;
 5. corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori;
 6. indicazione degli importi sostenuti in materia di sicurezza, nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto;
 7. l'indicazione del nominativo individuato quale responsabile della sicurezza, nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto
- nel caso di sub appalto, dichiarazione di autorizzazione al sub appalto rilasciata dal Committente principale;
 - copia del D.U.V.R.I. per l'unità operativa/cantiere presso il quale saranno impiegati i lavoratori stranieri, timbrato e sottoscritto per presa visione da parte del legale rappresentante della Società appaltatrice;
 - attestato di idoneità dell'alloggio messo a disposizione dei lavoratori dei quali si chiede l'ingresso sul territorio nazionale. Nel caso in cui gli stessi usufruiscano, invece, di alloggi in ambito transfrontaliero, dovrà essere esibita una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta distaccataria di elezione del domicilio, per eventuali comunicazioni relative al personale in distacco.

Documentazione richiesta alla ditta appaltatrice

- apposita documentazione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana attestante l'iscrizione della società straniera al corrispondente tribunale/Camera di commercio all'estero;
- copia del passaporto del legale rappresentante in corso di validità (pagina con i dati anagrafici);
- copia dei passaporti dei lavoratori da trasferire in corso di validità (pagina con i dati anagrafici);
- copia del permesso di soggiorno;
- lettera di distacco della società distaccante – sottoscritta per accettazione anche da ciascun lavoratore - tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare italiana all'estero secondo il mod. fac-simile pubblicato su questo sito web (vedi);
- attestati di copertura previdenziale (c.d. "certificati di distacco") A1;
- copia del bilancio, tradotto in italiano e legalizzato dall'autorità diplomatico/consolare italiana.